



IL QUOTIDIANO IN UNICO ORIGINALE, DEL QUALE LA PRESIDENTE
E COPIA CONFORME, IL GIORNO 1.1 NOV. 2022
AL N. 3360 / 1.1 NOV. 2022
ATTO ESENTA

GIUBBE VERDI COMPAGNIA MILANO ODV

Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Decreton. GAB-DEC-2010-0000010 del 29/01/2010 - riconoscimento
(ai sensi dell'articolo 13 legge 8.7.1986 n.349 e ss.mod.) mantenuto giusto Decr.Min. n.13 del 23 Gennaio 2018
Iscrizione Registro Gen. Regionale del Volontariato Sez. Regionale decreto n.1170 del 15/06/2017

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI GIUBBE VERDI COMPAGNIA MILANO ODV

Il giorno 26/10/2022, si è svolta l'assemblea straordinaria dei soci Giubbe Verdi Compagnia Milano ODV, a mezzo videoconferenza su piattaforma Google in seconda convocazione alle ore 20:30, essendo andata deserta la prima convocazione alle ore 17:00, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della variazione dello statuto

Sono presenti i soci: Paridi Morena

Gagliardi Maura
Favaretto Federica
Fornaroli Arianna
Bocchi Sebastian
Bocchi Leonardo
Bocchi Natan
Bocchi Osea
Monza Giada
Mangione Sonia

Sono presenti con delega i soci: Scotuzzi Marta con delega a Paridi Morena
McLaughlin Maia con delega a Paridi Morena
Giavazzi Raffaella con delega a Gagliardi Maura

Considerata la validità dell'assemblea si procede alla nomina del presidente Paridi Morena e del segretario Gagliardi Maura.

Si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1) Approvazione della variazione dello statuto

Il Presidente spiega all'assemblea dei soci la necessità di modificare gli articoli 4 e 5 dello Statuto della Compagnia di Milano, affinché persistano i requisiti per mantenere l'iscrizione nei registri del terzo settore e più precisamente che ai soci minorenni iscritti alla Compagnia vengano riconosciuti gli stessi diritti dei soci maggiorenni, con l'affiancamento di un adulto che ne abbia la responsabilità.

Dopo breve discussione e chiarimenti in merito l'assemblea dei soci approva all'unanimità la variazione agli articoli 4 e 5. Si allega al presente verbale, e ne costituisce parte integrante, copia dello Statuto modificato.

Il presente verbale viene letto e approvato all'unanimità. L'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 21,00

Il Presidente

Morena Paridi

Il segretario

Gagliardi Maura



ALLEGATO A IL CONTRATTO IL GIORNO
11 NOV. 2022
3360
AL N.
IL FUNZIONARIO DELEGATO



STATUTO

GIUBBE VERDI COMPAGNIA MILANO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione

L'Associazione GIUBBE VERDI COMPAGNIA MILANO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO di seguito denominata semplicemente Associazione si ispira ai principi ed alle finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale, di protezione ambientale e civile, ha piena autonomia finanziaria e patrimoniale in quanto organismo giuridicamente ed amministrativamente autonomo.

L'Associazione assume quale acronimo G.V. MILANO, che utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, unitamente all'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata e fissa la propria sede in Rosate, provincia di Milano.

ART. 2 – Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – Oggetto e scopo

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare persegue finalità di conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e del patrimonio faunistico, dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale, di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza alle persone in disagio sia fisico che psicologico e nonché finalità di protezione civile.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, a cavallo e non, sono:

- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- d. protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- la promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e a valorizzare beni ambientali e culturali;
- svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia delle aree protette e non;
- la diffusione e l'utilizzo del cavallo;

- la promozione del volontariato come crescita individuale della persona e della collettività;
- la promozione e l'organizzazione di visite, escursioni e lezioni al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura e degli animali;
- la collaborazione con enti pubblici e istituzioni nella gestione della sicurezza in manifestazioni pubbliche
- stabilire rapporti di collaborazione e convenzioni con le Istituzioni pubbliche e private, impegnate nei settori della protezione ambientale, animale e nel settore socio – sanitario;
- l'assistenza ai portatori di handicap sia fisici che psichici ed il sostegno alle famiglie degli stessi, con particolare riferimento alla riabilitazione psicomotoria con l'uso del cavallo;
- il supporto materiale e logistico in favore dei portatori di handicap per consentire la partecipazione alla terapia riabilitativa con il cavallo presso centri gestiti direttamente o con accordi e/o convenzioni;
- svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione in collaborazione e/o con l'ausilio di nuclei Guardie eco-zoofile, zoofile, ittico venatorie e guardie ecologiche secondo quanto previsto dalle norme in materia ambientale ed a tutela degli animali d'affezione (legge 189/2004) e salvaguardia delle aree protette.
- svolgere attività di guardie ambientali e venatorie (Legge 157/92);

L'Associazione intende inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti ex legge previsti, quali ad esempio:

- I. l'esercizio di ogni attività connessa all'equitazione nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, gli sport equestri anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni e Federazioni Sportive riconosciute, garantendo la propria autonomia;
- II. organizzare manifestazioni a scopo divulgativo, culturale e benefico;
- III. stabilire rapporti di collaborazione e convenzioni con organizzazioni sportive, ricreative e culturali;

L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II – ADERENTI

ART. 4 – Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, senza distinzione di razza, sesso, religione, cittadinanza.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Non deve aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone e contro il patrimonio

Possono iscriversi all'associazione anche soggetti minorenni, che abbiano compiuto almeno 14 anni di età, con l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o di chi ne fa le veci. Essi possono partecipare a tutte le attività dell'associazione ad esclusione di quelle in cui le norme del testo unico sicurezza (legge 81 del 2008) non lo permettano. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato sino al compimento della maggiore età, dall'esercente la

responsabilità genitoriale mentre è esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo fino al compimento dei 18 anni.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 5 – Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

I soci si distinguono in :

Volontari Operativi: sono Soci Volontari Operativi tutti coloro che prestano gratuitamente la propria opera al fine di conseguire gli scopi sociali con le limitazioni previste nel precedente art. 4 per i soci minorenni.

Sostenitori: sono Soci non operativi che, condividendo gli scopi dell'Associazione garantiscono un concreto sostegno alla attività sociale attraverso il loro personale contributo professionale oppure devolvendo all'Associazione impegno morale ed economico da impiegarsi per gli scopi sociali previsti dallo statuto.

Benemeriti: sono i soci che per la loro posizione sociale si prodigano con impegno a beneficio dell'Associazione e vengono riconosciuti tali per i loro meriti dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione comporta per gli associati il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio. Per i soci minorenni il diritto di voto attivo è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto di elettorato attivo e passivo.

Per esercitare il diritto di voto i soci devono essere in regola con il pagamento della quota sociale entro il decimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo, con la riserva di un ragionevole numero di cariche elettive a componenti di sesso femminile, secondo il principio dell'equilibrio di genere.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri

gravi motivi come danni morali e materiali arrecati all'Associazione o per attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è chiamata a ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III – ORGANI

ART. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti/soci
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) L'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, a mezzo lettera, fax o e-mail.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco dell'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo
- b) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;

- f) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 20 e 22 dello Statuto sociale e nei limiti ex legge consentiti;
- g) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

ART. 12. Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, incluso il singolo associato, e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di quattro anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Il Consiglio, almeno per un terzo, sarà composto da soci di sesso femminile.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – L'Organo di controllo
(Collegio dei Probiviri)

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge, e si compone di tre membri effettivi. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma II del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è deputato anche il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – Risorse economiche

L'Associazione tre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative;
2. esercizio delle attività diverse, secondarie e strumentali;
3. rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale previste;
4. contributi di privati;
5. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
6. rendite patrimoniali;
7. entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
8. entrate derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del dlgs 117/17;
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs. 117/2017;

Il patrimonio dell'Associazione si compone di beni immobili e di beni mobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 19 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le finalità statutarie.
Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex legge previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.
Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 20 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 – Libri Sociali Obbligatori

L'associazione tiene:

Il Registro dei Volontari;

Il Libro degli Associati;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

Il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs.117/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altre Organizzazioni di volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

ART. 23 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.